

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3289-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 2006

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
e col Ministro per i beni e le attività culturali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2005

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame concerne la ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica firmato da Italia e Cile e diretto a realizzare un quadro normativo *ad hoc* per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi tramite la facilitazione della produzione in comune di film. Si ritiene infatti che l'opportunità di sfruttare alcune complementarità esistenti tra potenziali produttori e realizzatori italiani e cileni potrebbe consentire di creare opere cinematografiche coprodotte che, per le loro qualità artistiche e tecniche, potranno contribuire a una maggiore conoscenza reciproca ed essere competitive dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi. I due Governi, pertanto, confidano che le coproduzioni cinematografiche italo-cilene abbiano le potenzialità per raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e per concorrere all'attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Gli articoli dell'Accordo precisano quindi la definizione di «coproduzione audiovisiva», riconoscendo ai film coprodotti tutti i benefici accordati nelle due Repubbliche firmatarie ai rispettivi film nazionali. Vengono inoltre stabiliti i requisiti che devono possedere i coproduttori, le facilitazioni per l'importazione e l'esportazione temporanee dell'attrezzatura cinematografica e per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'altra Parte contraente, nonché le condizioni per effet-

tuare riprese in Paesi terzi; così come è prevista l'ipotesi di coproduzioni anche con altri Stati ai quali Italia e Cile siano già legati singolarmente da accordi di questo tipo. In ogni caso, una eventuale partecipazione minoritaria alla produzione di film non può essere inferiore al 20 per cento del costo.

Ulteriori disposizioni disciplinano poi il diritto di proprietà e di utilizzo, da parte di ciascun coproduttore, del negativo originale dei film, la ripartizione dei proventi e dei mercati, gli oneri finanziari tra i partecipanti alla produzione, nonché le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento, ribadendo peraltro il rispetto delle norme nazionali - e per quanto riguarda l'Italia anche delle norme dell'Unione europea - concernenti l'importazione, la distribuzione e la programmazione dei film.

Da ultimo, l'Accordo, nello specificare che l'approvazione di un progetto non implica automaticamente la concessione del benestare di proiezione in pubblico, detta norme anche per la partecipazione dei film in coproduzione ai festival internazionali.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come emendato.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

25 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FASOLINO)

26 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 3, comma 1, le parole: «2005-2007» siano sostituite dalle seguenti: «2006-2008» e che le parole: «per l'anno 2005» siano sostituite dalle altre: «per l'anno 2006».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 26.710 annui, ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 26.710 annui, ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2006-2008**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2006**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico

